

Allegato A



Comune di Alfonsine

Medaglia d'argento al valor civile e
medaglia d'argento al valor militare

**Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art2,
comma 594 e seguenti, Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).**

Periodo 2020-2022

Misure per la razionalizzazione degli autoveicoli di servizio nel triennio 2020-2022

Misure finalizzate al contenimento della spesa (art. 2 Commi 594-599 della Legge 244/2007 - Legge Finanziaria 2008)

Premesso che:

- la legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008) ha previsto, alcuni adempimenti in ordine alle dotazioni strumentali degli enti pubblici, in particolare all'art. 2:
 - comma 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
 - delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
 - delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 - dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
 - comma 597: A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.
 - comma 598: I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.”
 - in ottemperanza alla richiamata normativa occorre adottare il piano triennale di razionalizzazione 2017-2019 nel quale individuare le misure di razionalizzazione delle dotazioni strumentali;
 - che le spese relative alle dotazioni sono quantificate nell'ambito delle previsioni di bilancio,

Premesso inoltre che:

- il D.L. 78/2010 (convertito nella Legge n. 122/2010), art. 6, comma 14, per effetto del quale “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica”;
- il D.L. 95/2012 (convertito con modifiche in Legge n. 135/2012 e come modificato con D.L. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014), art. 5, comma 2, per effetto del quale: “a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.”;

- l'art. 1 "Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione" del D.L. 101/2013 convertito in L. 125 del 30/01/2013, in vigore dal 31/10/2013, che testualmente recita:

- 1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015". Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.
- 2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
- 4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
- 4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.

Ritenuto quindi di approvare il piano di razionalizzazione previsto dalla vigente normativa dando atto, con riferimento alle dotazioni strumentali di automezzi, che:

- nel corso del triennio 2020-2022 sarà valutata l'ipotesi di sostituire gli automezzi vetusti/obsoleti;
- le previsioni di spesa per manutenzioni ed esercizio degli automezzi sono quantificate nell'ambito delle previsioni di Bilancio 2020 nel limite previsto dall'art. 5, comma 2, D.L. 95/2012 (convertito con modifiche in Legge n. 135/2012), come sostituito dal D.L. 66/2014 (convertito con modifiche in Legge n. 89/2014) con decorrenza dal 1° maggio 2014, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1, D.L. 101/2013 convertito con modifiche in legge 125/2013 e nel corso dell'anno saranno monitorate anche al fine di garantire la funzionalità dei servizi comunali;
- le spese, che dovranno comunque avvenire nel rispetto della normativa, saranno rendicontate nella relazione prevista dall'art. 2, comma 597, della Legge n. 244 del 24/12/2007 e s.m.i.;

A - DOTAZIONI STRUMENTALI (art. 2, comma 594, lett. a) – FOTOCOPIATORI E FAX

1. Fotocopiatori e fax

Per quanto riguarda la dotazione attuale di fotocopiatori si rimanda alla determina dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 694 del 22/05/2019 con la quale è stato affidato il servizio di tecnico di gestione delle periferiche di riproduzione documentale a disposizione degli utenti dell’Unione della Bassa Romagna e dei nove comuni mediante noleggio full service e successiva gestione e assistenza di macchine d’ufficio digitali da destinare ad attività di copia, stampa e scansione documenti in bianco/nero e colore negli uffici e servizi periodo 2019/2024;

Per quanto riguarda i telefax il maggior carico di lavoro è in uscita ed è gestito dall’Ufficio Segreteria Generale e Protocollo. Nel triennio non si proporrà la dismissione delle apparecchiature fax di tipo tradizionale, essendo attrezzi di proprietà dell’Ente completamente ammortizzate ancora funzionanti ma, al contempo, si proporrà di valutare l’opportunità di gestire il carico di lavoro dei fax in uscita mediante l’utilizzo di fax server e per quanto riguarda i fax in entrata si tenderà alla virtualizzazione del flusso documentale. Qualora nel corso del triennio si renda necessario procedere a dismissione di uno o più fax, si valuteranno ipotesi di spostamento di un fax ed anche l’ipotesi di avvalersi delle convenzioni Mepa, CONSIP, Intercent-er, ecc..

B - AUTOVETTURE DI SERVIZIO (art. 2, comma 594, lett. b)

L’elenco della dotazione di automezzi allegato alla presente relazione sotto la lettera A1), comprende:

- l’elencazione degli automezzi soggetti all’applicazione della normativa di cui al D.L. 95/2012, come modificato dall’art. 15 D.L. 66/2014, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 1, D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013 per i quali devono essere rispettati gli indicati limiti di spesa e comunicati come previsto dall’art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 che disciplina l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni;
- l’elencazione degli automezzi non rilevanti ai fini del contenimento delle spese;

MISURE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO:

- 1) Sostituzione, ove possibile, dei veicoli più obsoleti con mezzi per la natura del servizio a cui sono destinati, ad alimentazione ibrida e valutazione di forme alternative all’acquisto.
- 2) L’assegnazione dei veicoli tenendo conto anche delle limitazioni imposte dall’art.6 comma 14 del D.L. 78/2010 che impone limitazioni all’uso del veicolo proprio ai dipendenti in missione.
- 3) Gestione del parco automezzi. La gestione amministrativa del parco automezzi comunale è attualmente effettuata su file excell ove, ai fini del monitoraggio, vengono annotate le spese per coperture assicurative, scadenze tasse di circolazione, manutenzioni, revisioni e collaudi;
- 4) gestione dei rifornimenti e delle spese mediante il sistema di fuel card per i rifornimenti di benzina e diesel mentre, per il rifornimento di metano mediante blocco di buoni ordinazione carburante;
- 5) Monitoraggio delle spese per manutenzione ed esercizio degli automezzi e costante verifica del limite di legge rideterminato, per l’anno 2015 e confermato sia per l’anno 2016 che per gli anni successivi ivi compreso l’anno 2020, come da prospetto sotto riportato:

| | |
|---|-------------|
| LIMITE D.L. 78/2010 ANNO 2009 | € 17.771,60 |
| LIMITE D.L.78/2010 ANNO 2011 | € 14.437,27 |
| SPESA SOSTENUTA ANNO 2011 | € 11.425,93 |
| LIMITE D.L. 95/2012 ANNO 2013 | € 5.712,99 |
| LIMITE D.L. 95/2012 ANNO 2014 (50% SPESA SOSTENUTA ANNO 2011) | € 5.712,99 |
| LIMITE D.L. 95/2012 ANNO 2014 RICALCOLO DL 66/2014 (30% SPESA SOSTENUTA ANNO 2011) – determina n. 3/2015 | € 3.427,01 |

Nel corso dell'anno 2020 sarà valutata l'ipotesi di sostituzione dei mezzi più obsoleti